

**INCONTRO DI  
APPROFONDIMENTO TECNICO**

**NOVITA' SUL REGIME  
GIURIDICO DI SFALCI E  
POTATURE**

**Teatrino della Reggia di Monza  
Sabato 23 Settembre 2017**



## **NOVITA' SUL REGIME GIURIDICO DEI MATERIALI VEGETALI NON PERICOLOSI**

Assofloro Lombardia, in concerto con il Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente (ex Corpo Forestale) della REGIONE LOMBARDIA, ha definito un **importante accordo, a chiarimento di quanto definito dall'art.41 L 154/2016, in materia di gestione dei residui vegetali derivanti dalla manutenzione del verde urbano.**

L'Art. 41 della Legge n. 154 del 28 luglio 2016 rende possibile l'esclusione dal regime dei rifiuti di sfalci e potature.

L'accordo siglato chiarisce le **condizioni fondamentali** affinché ciò sia possibile, che riguardano:

- **l'origine del prodotto**
- **la destinazione**
- **la modalità di trasporto**

Questo è valido indipendentemente dal fatto che a produrre il materiale di risulta sia un'azienda agricola o un'azienda artigiana.

## NOVITA' SUL REGIME GIURIDICO DEI MATERIALI VEGETALI NON PERICOLOSI

### CIRCOLARE

## Novità sul regime giuridico dei materiali vegetali non pericolosi e degli sfalci e potature – Riflessioni operative

\*\*\*

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  
Norme in materia ambientale

#### 185. Esclusioni dall'ambito di applicazione

1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto (rifiuti):

... f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche\* o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa\*\*, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi\*\*\*, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

*(lettera così sostituita dall'art. 41, comma 1, legge n. 154 del 2016; modifica è stata introdotta dal Collegato Agricoltura – Legge 28 luglio 2016, n. 154 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.186 del 10 agosto 2016 – entrato in vigore il 25 agosto).*

## NOVITA' SUL REGIME GIURIDICO DEI MATERIALI VEGETALI NON PERICOLOSI

### CIRCOLARE

#### Novità sul regime giuridico dei materiali vegetali non pericolosi e degli sfalci e potature – Riflessioni operative

##### 185. Esclusioni dall'ambito di applicazione

1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto (rifiuti):

... f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche\* o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa\*\*, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi\*\*\*, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

*(lettera così sostituita dall'art. 41, comma 1, legge n. 154 del 2016; modifica è stata introdotta dal Collegato Agricoltura – Legge 28 luglio 2016, n. 154 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.186 del 10 agosto 2016 – entrato in vigore il 25 agosto).*

\* **"destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche"**: diretto impiego dei materiali da parte dell'impresa che li ha prodotti o, altresì, l'imprenditore che dispone di un terreno agricolo ed utilizza paglia, sfalci e residui di potature come ammendante vegetale, nel rispetto della normativa specifica di settore.

\*\* **"utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura, o per la produzione di energia da tale biomassa"**: l'esclusione dalla normativa dei rifiuti riguarda anche il materiale che diviene nuovo materiale, a seguito di processi e metodi non dannosi per l'ambiente né pericoloso per la salute umana, anche se ceduto (a titolo oneroso o non) ad imprese agricole per l'impiego nelle normali pratiche agricole e zootecniche. Si fa altresì riferimento all'impiego di materiale quale biomassa.

\*\*\* **"cessione a terzi"**: significa che questo materiale, non essendo più considerato rifiuto non è più soggetto all'obbligo di compilazione di quella documentazione specificatamente rivolta al trasporto dei rifiuti; il formulario dovrà dunque essere sostituito da un mero documento di trasporto.

Parimenti non è più obbligatoria l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali.

L'esenzione dall'obbligo di tenuta dei formulari e di iscrizione all'albo non si riferisce chiaramente al trasporto del materiale presso impianti di trattamento rifiuti, centri di smaltimento e/o piattaforme di compostaggio, centri di raccolta comunali, in quanto in questo caso viene meno la condizione prescritta dalla normativa, ovvero la destinazione degli scarti "alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa", trattandosi invece di rifiuti urbani.

## NOVITA' SUL REGIME GIURIDICO DEI MATERIALI VEGETALI NON PERICOLOSI

### CIRCOLARE

#### Novità sul regime giuridico dei materiali vegetali non pericolosi e degli sfalci e potature – Riflessioni operative

Attività cui fa riferimento l'articolo 185 comma 1 lettera f):

#### 184. Classificazione

1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

#### 184. Classificazione

3. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c..

**a) Oggetto ed origine:** Paglia sfalci e potature provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, da attività agricole e agro-industriali ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 cod. civ., nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso.

**b) Destinazione e condizioni:** Destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Qualora ricorrano entrambe le condizioni a) e b) (naturalmente l'onere probatorio grava sul soggetto che intende avvalersi della deroga) trova applicazione il regime di favore, consentendo al soggetto che trasporta tale materiale di non essere iscritto all'Albo gestori ambientali, di poter circolare senza il documento di trasporto dei rifiuti ovvero il formulario e di non annotarne la movimentazione nel registro di carico e scarico.

## **NOVITA' SUL REGIME GIURIDICO DEI MATERIALI VEGETALI NON PERICOLOSI**

### **CIRCOLARE**

#### **Novità sul regime giuridico dei materiali vegetali non pericolosi e degli sfalci e potature – Riflessioni operative**

##### **Caratteristiche dei materiali:**

- a) naturali;
- b) non pericolosi;
- c) utilizzati in agricoltura o per la produzione di energia da biomassa;
- d) mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana;

N.B. La norma non esclude che possano venire in rilievo altre condizioni perché i materiali non siano rifiuti ai sensi delle diverse disposizioni di cui agli artt. 184 bis e 184 ter

### **CONCLUSIONI**

Si può quindi concludere quanto al recente disposto di legge che:

1- i materiali (sfalci, paglia e potature) derivanti dalle attività sopra indicate e destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa → no rifiuto

2- i materiali (sfalci, paglia e potature) derivanti dalle attività sopra indicate e destinati ad un centro di trattamento rifiuti (impianti di compostaggio, piattaforme ecologiche, etc) → rifiuto

3 - occorre garantire (con certificazione / autodichiarazione) che il materiale sia naturale e non pericoloso

4 - occorre tracciare formalmente il percorso del materiale sino a destinazione (produzione di energia/biomassa/pratiche agricole/zootecniche/silvicoltura)

**NOVITA' SUL REGIME GIURIDICO DEI MATERIALI  
VEGETALI NON PERICOLOSI**

MODULARIO  
1 - P. S. - 392



MOD. 392 ex Mod. 123

*Milano, addò 22/08/2017*

*Ministero dell'Interno*  
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

COMPARTIMENTO DELLA POLIZIA STRADALE

*Per la Lombardia*

Alla Spett.le  
"ASSOFLORA LOMBARDIA"

*Prot. N° 1700/17432 Rep. 220.1*

*Risposta alla nota del*

*Dir. Sec. N°*

**OGGETTO:** Novità sul regime giuridico dei materiali vegetali non pericolosi e degli sfalci e potature.

Con riferimento alla circolare concernente l'oggetto predisposta da Codesta Associazione, si comunica che questo Compartimento ha provveduto a divulgare il contenuto della stessa alle proprie articolazioni periferiche in quanto si ritiene che la condivisione del documento sia quanto mai opportuna soprattutto per orientare l'attività di controllo delle pattuglie.

p. IL DIRIGENTE t.a.  
(Campis)  
(1° Dir. D.ssa *Carlotta GALLO*)

## NOVITA' SUL REGIME GIURIDICO DEI MATERIALI VEGETALI NON PERICOLOSI

### CONTRATTO PER LA VALORIZZAZIONE DEI MATERIALI VEGETALI NON PERICOLOSI E DEGLI SFALCI E POTATURE

Oggi in data \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_

TRA

La ditta individuale/società \_\_\_\_\_  
con sede legale in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ CUA / P.IVA \_\_\_\_\_

ai fini del presente atto rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_

in qualità di titolare/legale rappresentante, di seguito denominato "Conferente";

E

La ditta individuale/società \_\_\_\_\_  
con sede legale in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ CUA / P.IVA \_\_\_\_\_

ai fini del presente atto rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_

in qualità di titolare/legale rappresentante, di seguito denominato "Destinatario";

Premesso

Che la direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, in particolare l'art.5;

Che il Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i. all'articolo 185 comma 1 lettera f) stabilisce che non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del decreto, tra l'altro, gli sfalci e le potature provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, da attività agricole e agroindustriali nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;

Che il materiale vegetale di cui l'art 185 comma 1 lettera f) contribuisce alla dissociazione della crescita economica dalla produzione di rifiuti in quanto favorisce l'innovazione tecnologica per il riutilizzo di residui di produzione nel medesimo o in un ciclo produttivo successivo, limita la produzione di rifiuti e riduce il consumo di materie prime vergini;

Che l'azienda Conferente espleta l'attività di manutentore del verde dalla quale residua potature provenienti da aree verdi private e/o pubbliche;

## NOVITA' SUL REGIME GIURIDICO DEI MATERIALI VEGETALI NON PERICOLOSI

- Che l'azienda Conferente non ha intenzione di disfarsi del materiale biomassa vegetale derivante dalla sua attività e nemmeno ne ha l'obbligo (art 183 comma 1 lettera a) d.lgs 152/06), bensì intende cederlo all'utilizzatore del ciclo produttivo successivo;
- Che l'azienda Conferente garantisce che la sostanza biomassa vegetale è originata da un processo di produzione che costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione della sostanza stessa;
- Che considerata la provenienza sopra precisata, i residui di potatura non contengono sostanze pericolose e di nessun altro genere se non esclusivamente materiale vegetale, pertanto acquisiscono una rilevanza, anche economica, ai fini del riutilizzo agronomico e, più in generale, agricolo;
- Che l'azienda Conferente si impegna a conferire il materiale direttamente presso la sede dell'azienda destinataria, tracciandone il viaggio con l'emissione di un documento di trasporto;
- Che l'azienda Destinataria esercita l'attività agricola di coltivazione dei fondi/allevamento di animali, oltre ai servizi connessi alle attività agricole e che conduce secondo la buona pratica agricola i terreni coltivati, dei quali ha titolo;
- Che l'azienda Destinataria necessita del materiale vegetale in disponibilità all'azienda Conferente al fine di reimpiegare il materiale nelle normali pratiche agricole senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale, solo trattamenti fisici quali ad esempio triturazione, essiccazione, sminuzzamento, miscelazione, disidratazione;  
Si evidenziano alcune indicazioni a titolo non esaustivo:
- impiego del verde di tipo ligneo celluloso come pacciamante al posto della corteccia per la copertura del terreno;
  - interrimento, limitatamente a particolari necessità del suolo
  - riutilizzo agronomico rapportata alle esigenze agronomiche delle specie vegetali coltivate;
- Che l'azienda Conferente ha evidenziato all'azienda Destinataria di poter garantire la fornitura del materiale vegetale avente le caratteristiche per le finalità sopra precisate;
- Le parti, tutto ciò premesso che costituisce parte integrante del presente accordo,

### Convengono e Stipulano quanto segue:

#### **1. OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il presente Contratto ha ad oggetto il conferimento di materiali vegetali non pericolosi privi di qualsiasi impurità (definito nel proseguito anche "M.V.N.P."), costituiti dagli sfalci e potature provenienti dall'attività di manutenzione del verde privato e pubblico esercitata dal Conferente.

Il Materiale Vegetale Non Pericoloso è conferito al Destinataria per il riutilizzo agronomico finalizzato alle normali pratiche agronomiche.

#### **2. DURATA DEL CONTRATTO**

Il presente Contratto ha una durata di anni \_\_\_\_\_ decorrenti dalla data di stipula, ossia dal \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ e con cessazione degli effetti alla data del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Fermo restando quanto previsto alla lettera d) del successivo articolo 3 ed alla lettera c) del successivo articolo 4, ciascuna delle parti contraenti può recedere dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 6 mesi da comunicarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC.

## NOVITA' SUL REGIME GIURIDICO DEI MATERIALI VEGETALI NON PERICOLOSI

### 3. DIRITTI E OBBLIGHI DEL CONFERENTE

Il Conferente nel corso del rapporto contrattuale si obbliga:

- a) a garantire al Destinatario la fornitura di M.V.N.P. provenienti dalle potature private o pubbliche;
- b) a garantire che il materiale vegetale somministrato risulti privi di qualsiasi impurità e di qualsiasi residuo chimico o altra sostanza pericolosa e che il riutilizzo dei M.V.N.P. avvenga con processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana e per le finalità indicate all'articolo 1.
- c) ad effettuare il conferimento ed ogni operazione finalizzata al riutilizzo agronomico sul fondo nel rispetto delle disposizioni ed indicazioni fornite dal destinatario;
- d) a consentire al Destinatario, in qualunque momento, il controllo qualitativo dei M.V.N.P. oggetto della fornitura;
- e) a comunicare al Destinatario – con raccomandata A/R o mezzo equipollente – e con un anticipo di almeno \_\_\_\_ giorni, la cessazione del conferimento dei M.V.N.P. oggetto del presente Contratto, in caso di cessazione dell'attività;
- f) a conservare copia del presente contratto presso l'azienda e a renderla disponibile ai soggetti deputati ai controlli.

Il Conferente si obbliga ad effettuare le operazioni di conferimento e di riutilizzo sui fondi agricoli di proprietà del Destinatario nel rispetto:

1. delle disposizioni ambientali vigenti;
2. delle necessità agronomiche delle colture in atto;
3. delle necessità del fondo;
4. delle disposizioni ed indicazioni fornite dal Destinatario.

### 4. DIRITTI E OBBLIGHI DEL DESTINATARIO

Il Destinatario nel corso del rapporto contrattuale si obbliga:

- a) a ricevere i M.V.N.P. conferiti dal Conferente nelle proprie strutture aziendali o direttamente sui terreni di pertinenza del Destinatario come indicati nel Fascicolo Aziendale;
- b) a mettere a disposizione, per il riutilizzo agronomico (Normale Pratica agronomica) dei M.V.N.P. acquisiti, una superficie agricola utilizzata pari ad ha.a.ca \_\_. \_\_. \_\_, da lui condotta ed indicata nel Fascicolo Aziendale dell'anno di riferimento \_\_\_\_;
- c) a comunicare al Conferente – con raccomandata A/R o mezzo equipollente – e con un anticipo di almeno \_\_\_\_ giorni, la cessazione dell'attività agricola che renda non più possibile ricevere i M.V.N.P. dal Conferente;
- d) a conservare copia del presente contratto presso l'azienda e a renderla disponibile ai soggetti deputati al controllo.

Il Destinatario ha il diritto di eseguire in qualsiasi momento controlli visivi ed analitici al fine di accertare le caratteristiche del M.V.N.P. riportate al precedente articolo 1.

### 5. TRASPORTO DEI M.V.N.P.

## NOVITA' SUL REGIME GIURIDICO DEI MATERIALI VEGETALI NON PERICOLOSI

Il trasporto dei M.V.N.P oggetto del presente Contratto è effettuato dal Conferente il quale dovrà attenersi al rispetto delle disposizioni vigenti.

Il trasporto dovrà essere accompagnato dalla scheda tecnica in allegato debitamente compilata.

Tutti i costi inerenti il trasporto sono a totale carico del Conferente che, in nessun modo, potrà rivalersi sul Destinatario.

### 6. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Qualora una delle Parti contraenti subisca un evento di “causa di forza maggiore” – dovrà tempestivamente darne avviso all'altra Parte, comunicando la natura dell'evento e la sua importanza.

L'avviso può essere verbale ma, in ogni caso, deve essere confermato per iscritto.

Le parti concordano che per evento di causa di forza maggiore debba intendersi qualsiasi evento non cagionato dalla Parte stessa, che non può essere previsto o rimosso con l'uso dell'ordinaria diligenza e che influisca in modo sostanziale in termini di costi e/o di tempo sulla capacità della Parte che lo invoca di adempiere alle obbligazioni nascenti dal presente Contratto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano nel novero delle cause di forza maggiore i seguenti eventi: alluvioni, o altre calamità naturali, azioni o decisioni delle Autorità amministrative, sanitarie e giudiziarie pubbliche, quali revoche delle autorizzazioni, sequestri, provvedimenti di sospensione dell'attività.

Qualora ricorra una causa di forza maggiore le obbligazioni nascenti dal presente Contratto restano sospese e nessun inadempimento e/o responsabilità neppure per ritardo potrà essere imputato alla Parte che ha prontamente comunicato l'impossibilità di adempiere per causa di forza maggiore.

### 7. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

L'inadempimento di una qualsiasi clausola prevista nel presente contratto è motivo di risoluzione anticipata del contratto.

In particolare è considerato motivo di immediata risoluzione del contratto la somministrazione da parte del Conferente di M.V.N.P privi delle caratteristiche richieste per il riutilizzo agronomico.

### 8. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Le parti dichiarano di aver reciprocamente ricevuto le informazioni previste dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 in ordine al trattamento dei dati personali e prestano il consenso all'utilizzazione, alla trattazione, comunicazione e diffusione dei dati sensibili necessari alla gestione anche amministrativa dei rapporti derivanti dal presente Contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Conferente

Il Destinatario



## IDONEITA' PROFESSIONALE

### Il Giardiniere Professionista Italiano

#### Estratto Legge 154 del 28/07/2016 Art.12 Esercizio dell'attività di manutenzione del verde

1. L'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata:
  - a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
  - b) da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, **che abbiano conseguito un attestato di idoneità** che accerti il possesso di adeguate competenze.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell'ottenimento dell'attestato di cui al comma 1, lettera b).
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## IDONEITA' PROFESSIONALE

### Il Giardiniere Professionista Italiano

Con l'approvazione del Senato (10 agosto 2016, pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), è stata finalmente

**riconosciuta giuridicamente** a livello nazionale la figura di chi si occupa e mantiene il verde per professione!!

L'approvazione dell'idoneità professionale del costruttore e manutentore del verde sancisce una **nuova dignità** per un lavoro che in molti considerano da sempre un hobby e dove il lavoro "nero" è una reale calamità per le aziende in regola.



## IDONEITA' PROFESSIONALE

### Il Giardiniere Professionista Italiano

**Per fare il giardiniere sarà necessaria una preparazione riconosciuta legalmente.**

Riconoscere la professione del settore è il passo fondamentale per dare valore e rispetto al lavoro delle imprese, anche attraverso l'innalzamento del livello di professionalità degli addetti al verde. Il passo non è solo un atto legislativo profondamente necessario per la categoria.

E' anche e soprattutto **un mezzo a disposizione del comune cittadino** per capire chi si trova davanti.



## IDONEITA' PROFESSIONALE

### Il Giardiniere Professionista Italiano

Il riconoscimento della professione di giardiniere è **frutto di due anni e mezzo di lavoro** intensissimo e confronti serrati da parte delle Associazioni di florovivaisti quali Assofloro Lombardia, con il sostegno di  
Coldiretti  
Confagricoltura  
Cia  
Confartigianato

che si sono uniti con tutta la filiera in un organo di Coordinamento che fa da braccio anche al Tavolo Nazionale che ha condiviso questo iter legislativo.



## **IDONEITA' PROFESSIONALE**

### **Il Giardiniere Professionista Italiano**

#### **II PUNTO SUL RICONOSCIMENTO DELL'ATTESTATO DI IDONEITA'**

Con il riconoscimento nell'agosto 2016, sulla Gazzetta Ufficiale, della legge per la certificazione professionale dell'attività del costruttore e manutentore del verde, l'iter normativo è solamente stato avviato e purtroppo non si è ancora concluso in quanto veniva demandato alle Regioni l'istituzione del decreto attuativo della normativa di Legge.

Attualmente, le Regioni sono in attesa di un chiarimento da parte dell'ufficio legislativo del MIPAAF chiesto dal MISE sullo stesso art. 12.

A livello di Regione Lombardia, Assofloro Lombardia congiuntamente con i Sindacati Agricoli e Confartigianato Lombardia hanno condiviso e presentato una proposta di linee guida per il decreto applicativo. Questo documento è stato richiesto e divulgato al Tavolo tecnico del florovivaismo del MIPAAF a Roma, dove Assofloro Lombardia siede per nomina da decreto ministeriale

## **IDONEITA' PROFESSIONALE**

### **Il Giardiniere Professionista Italiano**

**Ad oggi non c'è una risposta di che cosa sarà contenuto all'interno dell'attestato di idoneità, proprio perché nessuna Regione d'Italia a oggi si è ancora espressa in modo definitivo.**

E' auspicabile che i requisiti professionali siano omogenei per

#### **TUTTE LE REGIONI D'ITALIA**

pertanto che le linee guida per ottenere l'abilitazione risultino omogenee a livello nazionale, in quanto l'esigenza del riconoscimento della professione nasce dalla necessità di innalzare il livello di professionalità del nostro settore, in particolare modo in quanto legato alla salvaguardia del patrimonio arboreo e per fare emergere il lavoro sommerso.

**NON SI TRATTA, PER L'OTTENIMENTO  
DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE DI  
GIARDINIERE, DI FREQUENTARE DEI CORSI DI  
FORMAZIONE, ANCORCHE' RILASCIATI DA  
ENTI PREPOSTI O RICONOSCIUTI.**

## DEFISCALIZZAZIONE DEL VERDE PRIVATO

**Misure di agevolazione fiscale per interventi di  
'sistemazione a verde' di aree scoperte di  
pertinenza delle unità immobiliari di proprietà  
privata e aree condominiali**

**DDL Susta N° 1896 Senato**

**PDL Bernardo N° 3800 Camera Deputati**

**PDL Tentori N° 3787 Camera Deputati**

**Il Convegno del 6 luglio 2016 alla Camera dei  
Deputati**

**Montecitorio - Roma**



**La presentazione dei disegni e progetti di legge  
sul verde privato**

## DEFISCALIZZAZIONE DEL VERDE PRIVATO

### Misure di defiscalizzazione del verde privato:

- migliore qualità della vita
- incremento dell'occupazione

**TRE** le proposte di legge in materia di defiscalizzazione del verde privato che sono state presentate tra Camera e Senato con l'obiettivo di promuovere un sistema incentivazione, in forma di detrazioni fiscali, per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria sulle sistemazioni a verde di pertinenza di unità immobiliari private.



Questa tipologia di incentivo era già previsto come misura necessaria al settore Florovivaistico nel Piano di Settore Triennale del Florovivaismo 2014-2016 del Mipaaf, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 5 agosto 2014. Finalmente il Legislatore ha l'opportunità di intervenire per colmare questo grave ritardo con un intervento necessario e che fino ad oggi, non ha avuto spazio.

## DEFISCALIZZAZIONE DEL VERDE PRIVATO

In passato, misure simili hanno interessato interventi connessi, ad esempio, al risparmio energetico per le abitazioni private, ma mai il verde inteso come parchi e giardini.

Grazie all'incentivazione di interventi di riqualificazione, recupero e realizzazione di aree verdi private, attraverso un sistema di agevolazioni fiscali, si otterrebbero una serie di risultati importanti fra cui:

- aumento dell'occupazione
- aumento del gettito fiscale
- emersione del lavoro nero
- aumento del valore immobiliare
- riqualificazione ecologico ambientale delle aree edificate
- diminuzione dell'isola di calore
- miglioramento della qualità dell'aria e della vita



## DEFISCALIZZAZIONE DEL VERDE PRIVATO

La questione è di **importanza trasversale** perché per il verde privato, come per il pubblico, hanno una ricaduta che va oltre l'estetica e riguarda l'ambiente, la salute, il benessere, la qualificazione del lavoro, etc

Gli interventi proposti nell' emendamento dello scorso anno riguardavano:

- 1) lavori di fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere o tipo;
- 2) lavori di riqualificazione di tappeti erbosi, con esclusione di quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro, anche mediante la realizzazione o l'adeguamento di impianti di irrigazione;
- 3) lavori di restauro e recupero del verde relativo a giardini di interesse storico e artistico;

E' stato stimato che **l'incremento di fatturato per l'anno 2018** relativamente ai lavori straordinari di riqualificazione e manutenzione del verde, in aree verdi esistenti e aree verdi urbanizzate esistenti, **ammonterebbe a circa 1,2 miliardi di euro.**

Tale stima è stata elaborata incrociando e rapportando i dati del settore verde con quelli del settore primario ad esso connesso, vale a dire il settore delle costruzioni e ristrutturazioni in ambito di edilizia.

## DEFISCALIZZAZIONE DEL VERDE PRIVATO

### **investire oggi in una politica *Green oriented***

potrà solo portare ricadute positive a livello nazionale

- sulla qualità della vita
- sul lavoro e sull'economia
- sul paesaggio
- sul valore degli immobili
- sul turismo e sulla cultura

**finalmente il Legislatore ha l'opportunità di intervenire per colmare questo grave ritardo e ridare nuovo slancio ad un settore che necessita, non meno di altri, di interventi a sostegno delle aziende e dell'indotto che è in grado di generare.**

**ORA TOCCA AL GOVERNO CREDERCI!**

## **INCONTRO DI APPROFONDIMENTO TECNICO**

### **NOVITA' SUL REGIME GIURIDICO DI SFALCI E POTATURE**

**Teatrino della Reggia di Monza  
Sabato 23 Settembre 2017**

**Grazie per  
l'attenzione**

**Nada Forbici**

**Presidente Assofloro Lombardia  
Presidente Ass. Florov. Bresciani**

Assofloro Lombardia è composta dalle Associate che operano nelle Province di Bergamo, Brescia, Lodi, Milano, Monza Brianza e Varese, e dal Distretto delle Province di Mantova e Cremona:

[Associazione Florovivaisti Bresciani](#)

[Associazione Florovivaisti Milano-Lodi-Monza Brianza](#)

[Associazione Florovivaisti Varese](#)

[Associazione Florovivaisti Bergamaschi](#)

[Consorzio Distretto Vivaistico Plantaregina](#)

[- Province di Mantova e Cremona](#)